

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2141}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SISTO

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 4 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riprende, con i dovuti adeguamenti, un « frammento » della legge costituzionale recante modifiche alla parte II della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005, promossa dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura e approvata dalle Camere con l'appoggio di tutto il centrodestra dell'epoca.

Sebbene non coronata dal successo nel referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006, per il noto e repentino cambiamento politico che ha caratterizzato quella fase, l'assetto della riduzione dei parlamentari disposta dalla riforma costituzionale mantiene intatte l'attualità e la correttezza che lo contraddistinguono.

Il testo della legge costituzionale del 2005, infatti, disponeva, in modo pionie-

ristico, la riduzione del numero dei componenti delle assemblee elettive, che, pure sganciata dal più ampio disegno di revisione in senso federalista dello Stato, delineava e delinea, tuttora, un assetto molto equilibrato e pienamente soddisfacente per un duplice e sinergico ordine di ragioni.

Infatti, la riduzione del numero dei deputati da 630 a 518 e dei senatori elettivi da 315 a 252 consente, per un verso, una razionalizzazione della composizione delle Camere e il raggiungimento di una soglia dimensionale ottimale, in linea con le esperienze di altri Paesi europei; per un altro verso, essa garantisce la rappresentatività dell'assemblea parlamentare, coniugandola, al tempo stesso, con le esigenze di effettività e di efficacia dei processi decisionali.

La citata legge di riforma costituzionale, inoltre, poneva particolare attenzione nel rispondere a un'altra istanza fondamentale, connessa ai meccanismi di composizione del Senato della Repubblica: quella di assicurare anche alle re-

gioni meno popolate una rappresentanza adeguata per quanto concerne il numero di seggi assegnati e il concorso effettivo di tutte le forze politiche dei territori, sia di maggioranza sia di opposizione, ad essere rappresentate nella Camera alta.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di cinquecentodiciotto, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 2.

(Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 57. — Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta.

L'elezione del Senato della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce l'adeguata rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del

terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

